



# COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	5	08/03/2017
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VILLANTERIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELL'AMBITO DEI TRIBUTI LOCALI		

SEDUTA STRAORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2017 addì 8 del mese di MARZO alle ore 18.30 in Chignolo Po nella sede municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 RICCARDO CREMASCHI	SI		
Consiglieri:			
2 CHIESA CARLA	SI	8 MULAZZI STEFANIA	AG
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA	AG	9 SOTTILE GAETANO	SI
4 PAVESI ANDREA	SI	10 MANNUCCI ANDREA	SI
5 BOSSI PIERINO	SI	11 MENDICINO DOMENICO	SI
6 GENNARI LUCA	SI	12 BASSANINI MAURO	SI
7 ZARDONI MAURIZIO	SI	13 NOCERINO ARTURO	SI

Totale Presenti: 11 Assenti:2

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: Zardoni Maurizio, Sottile Gaetano, Mendicino Domenico.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 50, commi 2 e 10 D.Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché il potere di nominare i responsabili di questi ultimi, nel rispetto della normativa vigente, nonché dello Statuto e dei regolamenti comunali;

Considerato che l'art. 9, comma 1, lett. l) D.Lgs. 156/2015, nel riformulare l'art. 17 *bis* D.Lgs. 546/1992, ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – importanti novità in relazione al contenzioso tributario, estendendo anche agli atti di riscossione dei tributi emessi dai Comuni l'istituto del reclamo-mediazione, ove l'imposta richiesta o accertata negli stessi atti abbia valore non superiore a ventimila euro (ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, ove il valore delle stesse non sia superiore a tale importo);

Considerato che il contribuente che intenda contestare un atto impositivo emesso dal Comune è quindi tenuto, a presentare, unitamente al ricorso, una proposta di reclamo/mediazione, quale condizione di procedibilità del ricorso stesso;

Considerato che la deflazione del contenzioso tributario viene in tal caso perseguita in fase amministrativa, nell'ambito di un procedimento pre-giudiziale in cui il ricorrente e lo stesso Ente impositore sono tenuti ad effettuare un contraddittorio finalizzato a verificare le eccezioni formulate dal contribuente, prima di poter procedere all'instaurazione del giudizio avanti alla Commissione Tributaria competente;

Dato atto che, a fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il Comune non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale mediatore professionale responsabile del procedimento di reclamo/mediazione;

Atteso che nell'organico dell'Ente non esistono figure professionali competenti in materia sovraordinati allo stesso soggetto che ha curato la sottoscrizione dell'atto oggetto di contestazione, e ritenuto opportuno dover garantire che il mediatore sia soggetto diverso da esso;

Ritenuto poter perseguire tali scopi con l'approvazione di apposita convenzione che, nell'ambito della reciprocità risulti efficace per entrambi gli Enti;

Visto l'allegato schema di convenzione che, composto da n. 9 articoli si allega alla presente, e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs 267/00;  
Visto il vigente Statuto Comunale;  
Visto il parere favorevole del funzionario responsabile;

Dopo introduzione del Sindaco come risulta dalla registrazione fonografica agli atti del Consiglio;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti:11

Astenuti:4 (Consiglieri: Mannucci Andrea, Mendicino Domenico, Bassanini Mauro e Nocerino Arturo)

Votanti:7

Favorevoli:7

Contrari://

#### DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Villanterio per lo svolgimento in forma associata delle attività di mediazione nell'ambito dei tributi locali che, composto da n. 9 articoli, si allega alla presente;

Di demandare al Sindaco ed agli uffici competenti per il proseguo

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti:11

Votanti:11

Favorevoli: 11 - unanimità

Astenuti://

Contrari://

#### DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIGNOLO PO E DI VILLANTERIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELL'AMBITO DEI TRIBUTI LOCALI.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Residenza del Comune di \_\_\_\_\_

TRA

Il Comune di Chignolo Po (Ente Capofila) rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune di Chignolo Po, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

ed il Comune di Villanterio rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune di Villanterio il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

che l'art. 17bis del D. Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 9, comma1, lett. l del D. Lgs. n. 156/2015 ha previsto l'istituto del reclamo/mediazione quale strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell'esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio;

che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli Enti Locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

che i Comuni di Chignolo Po e di Villanterio, ritenendo opportuno garantire la terzietà del soggetto da incaricare come mediatore, hanno individuato la forma della convenzione per poter assicurare in capo al soggetto nominato le caratteristiche di legge per poter procedere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

1. I Comuni di Chignolo Po e di Villanterio, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 convengono di svolgere in forma associata l'attività di mediazione nell'ambito dei tributi locali.

2. Il Comune capofila è individuato nel Comune di Chignolo Po.

#### ART. 2 – FINALITA'

1. Le Amministrazioni stipulanti con la gestione associata intendono garantire l'attività di mediazione dei tributi locali prevista dall'art. 17bis del D. Lgs. n. 546/1996 introdotta dall'art. 9, comma 1, lett. l del D. Lgs. n. 156/2015 da parte di personale qualificato ed estraneo al provvedimento oggetto di contestazione.

#### ART. 3 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1. L'attività necessaria verrà svolta presso ciascuno degli Enti associati, ogni qualvolta si renda necessario.
2. Durante le operazioni per lo svolgimento di tale attività il dipendente operante viene considerato normalmente in servizio.

#### ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. I dipendenti nominati con decreto del Sindaco del Comune in cui devono svolgere l'attività, effettuano l'attività, garantendo la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle procedure stabilite dal Comune
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti il dipendente operante ha accesso ai documenti amministrativo-contabili ritenuti necessarie, può chiedere sulle questioni di competenza, oralmente e per iscritto, elementi di valutazione, nonché disporre accertamenti funzionalmente diretti all'attività di verifica.
3. Al soggetto nominato sono affidati tutti i poteri di legge in fase di mediazione

#### ART. 5 – OBBLIGHI DEI COMUNI

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione gli Enti associati, e per essi gli uffici ed il personale adibiti agli uffici interessati, sono tenuti a predisporre e mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessaria

#### ART. 6 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

1 Il Servizio non comporta oneri a carico dei bilanci degli Enti associati. In ossequio al principio di omnicomprensività della retribuzione i dipendenti nominati non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese.

## Art. 7 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune di Chignolo Po, è composta dai rispettivi Sindaci, o loro delegati. Essa è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione e si riunisce ogni volta che uno dei due Sindaci ne rappresenti la necessità all'altro.

## ART. 8 – PRIVACY

1 I soggetti operanti sono tenuti al trattamento dei dati personali di cui entrano in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, impegnandosi pertanto alla distruzione delle banche dati non più utili alle finalità del conferimento.

## ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

- 1 La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione degli Enti aderenti e durerà fino al 31/12/2019.
2. Gli Enti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza su conforme deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il recesso opera decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della relativa deliberazione.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Chignolo Po

Il Sindaco del Comune di Villanterio



## COMUNE DI CHIGNOLO PO

### PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VILLANTERIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELL'AMBITO DEI TRIBUTI LOCALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

//////////

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Marina Erci)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
SINDACO  
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

---

#### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 24/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

---

#### **E' copia conforme all'originale**

Chignolo Po, 24/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 24/03/2017

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE